



CONFERENZA DEI SINDACI
ZONA LIVORNESE

Comuni di Livorno • Collesalveti • Capraia Isola

Deliberazione n. 2 del 27 maggio 2024

Oggetto: Modifica della deliberazione di Conferenza Zonale dei Sindaci n. 4 del 6/10/2016 relativamente alla modalità di compartecipazione ai servizi residenziali della Zona livornese.

Il giorno 27/05/2024 si è riunita in modalità online la Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese, così composta:

<i>Componenti</i>	<i>Assente</i>	<i>Presente</i>	<i>Quote al 1/1/2020</i>
Andrea Raspanti – assessore delegato da Luca Salvetti – Sindaco del Comune Livorno Capofila		x	90,24
Adriana Ciurli – assessore delegato da Adelio Antolini - Sindaco del Comune di Collesalveti		x	9,53
Nawal Menad – assessore delegato da Lorenzo Renzi - Sindaco del Comune di Capraia Isola		x	0,23
% quote di partecipazione rappresentate		100,00%	

Presiede la seduta Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assistito da Caterina Tocchini, dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Comune di Livorno.

Constata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della validità della seduta,

La Conferenza dei Sindaci

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la L.R.T. n.41/2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei comuni della zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi e valida per un triennio, ai sensi dell’art. 30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative;

VISTA la deliberazione di Conferenza Zonale dei Sindaci n. 3 del 15/12/2024 che ha prorogato la validità della Convenzione associata sopra citata al 31/12/2024;

VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima con Deliberazione n. 5 del 30 aprile 2021;

VISTO il DPCM n. 159 del 5/12/2013, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”, in vigore dal 1° gennaio 2015, che classifica lo strumento dell'ISEE come Livello Essenziale delle Prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, con la conseguenza che le Leggi regionali ed i Regolamenti comunali devono considerare vincolanti le relative prescrizioni;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 4 del 6/10/2016 “*Modalità di compartecipazione al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili della zona livornese*”, nella scheda contenuta nell' Allegato B, stabilisce che:

- la compartecipazione ai servizi residenziali sia determinata in base all'ISEE residenziale dell'utente ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., dividendo l'importo dell'ISEE stesso per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni del mese;
- indipendentemente dal valore ISEE, viene inoltre previsto di sommare all'importo giornaliero calcolato sulla base dell'ISEE, una quota fissa di € 16,00 al giorno, qualora l'utente sia titolare di indennità di accompagnamento e fino alla copertura della quota sociale di € 53,25/die;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento maggioritario e più recente della giurisprudenza amministrativa al riguardo:

- ai Comuni non è consentita potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nei propri Regolamenti;
- l'ISEE è lo strumento unico di valutazione della situazione economica ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 361/2021);
- l'indennità di accompagnamento non può essere valutata come reddito ai fini della compartecipazione al costo dei servizi (da ultimo: T.A.R. Puglia sez.II, sentenza 9 maggio 2022 n. 628; T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 9 maggio 2022 n. 682);

PRESO ATTO che, alla luce della giurisprudenza nazionale recente ed oramai consolidata, dello Schema del Regolamento Unico approvato con delibera n. 4 del 29/03/2023 della Conferenza dei Sindaci integrata, il Comune di Livorno procedeva, in via cautelativa e d'urgenza, alla provvisoria sospensione della modalità di compartecipazione, eliminando dal conteggio della retta l'importo di euro 16,00 relativo all'assegno di accompagnamento, a partire dal primo febbraio 2024;

CONSIDERATA la deliberazione di Conferenza dei Sindaci integrata n. 4 del 26/3/2024 con la quale si prendeva atto, per i motivi sopra esposti, della necessità di calcolare le modalità di compartecipazione esclusivamente in base all'ISEE residenziale dell'utente ai sensi del DPCM 159/2013, escludendo dal calcolo della retta giornaliera la quota fissa di € 16,00 al giorno qualora l'utente sia titolare di indennità di accompagnamento, e della conseguente necessità di modificare la deliberazione di Conferenza dei Sindaci Zonale n. 4 del 6/10/2016;

RITENUTO che occorra pertanto procedere alla modifica di quanto statuito nella Deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 4 del 6/10/2016 relativamente alla modalità di compartecipazione ai servizi residenziali, in attuazione all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario sopra esposto, per mezzo dell'eliminazione dell'inciso “*Oltre a quanto sopra e quindi indipendentemente dal valore ISEE, da coloro che percepiscono l' indennità di accompagnamento, sarà dovuto un importo giornaliero massimo stabilito in € 16,00 al giorno, a parziale copertura del costo delle prestazioni sino e non oltre il raggiungimento della retta massima. Nel caso di indennità ottenute dopo l'ingresso verrà richiesto il conguaglio delle suddette 16 euro per ogni giorno di presenza a titolo di arretrati a far data dal riconoscimento*”

stessa.” contenuto nell' Allegato B, terzo capoverso “*Compartecipazione*”, parte integrale e sostanziale della sopra citata deliberazione;

RITENUTO altresì che occorrerà contestualmente, come da apposito indirizzo espresso dalla Giunta del Comune di Livorno in data 01.03.2024, avviare un iter di aggiornamento della modalità di compartecipazione, con previsione di una nuova modalità di calcolo delle tariffe a carico degli utenti, adottando una soluzione vincolata soltanto all'ISEE in ossequio alla disciplina di cui DCPM 159/2013 e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex articolo 193, comma 2, t.u.e.l.;

VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento rilasciato ai sensi dell'art.7 del Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 100 % delle quote di partecipazione decisionale dei membri,

Delibera

1. Di modificare quanto statuito nella Deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 4 del 6/10/2016 relativamente alla modalità di compartecipazione ai servizi residenziali , provvedendo ad abrogazione parziale della medesima per mezzo dell' eliminazione dell'inciso “*Oltre a quanto sopra e quindi indipendentemente dal valore ISEE, da coloro che percepiscono l' indennità di accompagnamento, sarà dovuto un importo giornaliero massimo stabilito in € 16,00 al giorno, a parziale copertura del costo delle prestazioni sino e non oltre il raggiungimento della retta massima. Nel caso di indennità ottenute dopo l'ingresso verrà richiesto il conguaglio delle suddette 16 euro per ogni giorno di presenza a titolo di arretrati a far data dal riconoscimento stesso.*”, contenuto nell' Allegato B, terzo capoverso “*Compartecipazione*”, parte integrale e sostanziale della sopra citata deliberazione;
2. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate per quanto di competenza.
3. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio telematico del Comune capofila della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione.

IL PRESIDENTE

Andrea Raspanti

firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05

Allegati : /

Pubblicazione Albo Pretorio: X

Parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell'art.7 del Regolamento della Conferenza
Zonale dei Sindaci

Responsabile del procedimento
Caterina Tocchini

firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05

Da partecipare a:

- Comune di Livorno – Sindaco
- Comune di Collesalveti – Sindaco
- Comune di Capraia Isola – Sindaco